



**Capitolato speciale dell'assicurazione**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E  
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

**C.I.G. 5308481918**

Broker incaricato per il supporto:



## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **COMPAGNIA E/O SOCIETA'**

L'Impresa Assicuratrice.

### **CONTRAENTE**

Provincia di Verona

### **ASSICURATO**

Contraente, Amministratori, Segretario/Direttore Generale, prestatori d'opera subordinati e parasubordinati nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: volontari impegnati in attività socialmente utili, dipendenti di altra amministrazione con incarichi di supplenza, borsisti, tirocinanti, partecipanti ad attività di formazione in genere) che prestano la loro opera nelle attività svolte dall'Assicurato, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

### **POLIZZA**

Il contratto di assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.

### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **DANNI**

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

### **INDENNIZZO / RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **SCOPERTO**

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **FRANCHIGIA**

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **PERIODO ASSICURATIVO ANNUO**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

### **BROKER INCARICATO**

mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **APPALTATORE/SUBAPPALTATORE**

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

**PRESTATORI DI LAVORO**

Tutti coloro che prestano la loro opera nell'Ente e per l'Ente, compresi gli Amministratori

**RETRIBUZIONI**

Il corrispettivo che il datore di lavoro paga a titolo di stipendio, mercedi, salari e compensi di qualsiasi genere ai dipendenti, collaboratori, lavoratori parasubordinati e altri prestatori di servizi, appartenenti o no all'area dirigenziale, a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla Legge a carico dei soggetti stessi.

## 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### 1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### 1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

### 1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

### **1.6 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **1.7 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

### **1.8 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **1.9 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

### **1.10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

1. L'“Operatore economico” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare l'“Operatore economico” si obbliga:
  - a. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla “Provincia” che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - b. ad inserire, nei contratti di subappalto, nei subcontratti e nei contratti di intermediazione una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
  - c. a trasmettere alla “Provincia” i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
  - d. ad informare contestualmente la “Provincia” e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti od intermediari abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010.
3. La “Provincia” e l'“Operatore economico” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

### **1.11 Clausola broker**

1. La Provincia di Verona (contraente) dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza di un broker, che al momento dell'indizione della procedura di gara è Assiteca s.p.a. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Provincia di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato;

resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. La remunerazione del broker è a carico dell'aggiudicatario, e consiste in una commissione fissata nella misura del 4% sul premio imponibile. La società non può in nessun caso riconoscere al broker compensi aggiuntivi connessi al contratto di assicurazione. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, sul conto corrente dedicato della società.

### **1.12 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **1.13 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

### **1.14 Rescissione automatica**

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi – ovvero le quote di partecipazione agli stessi – assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

### **1.15 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **1.16 Proroga dei termini di pagamento della prima rata di premio**

A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell'assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di

**Provincia di Verona - capitolato speciale dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e  
Prestatori di lavoro**

prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'anzidetta data di effetto dell'assicurazione.

## 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

#### **A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

#### **B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

### 2.2 Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

### 2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i quali è operante la garanzia RCO.



**Provincia di Verona - capitolato speciale dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e  
Prestatori di lavoro**

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

#### **2.4 Garanzie a titolo esemplificativo**

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:

1. dalla proprietà e/o conduzione di aree e terreni (compresi alberi e vegetazione);
2. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
3. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
  - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
  - spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;
4. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
5. dalla proprietà e/o gestione di impianti e strutture ricreative in genere nonché di strutture e servizi scolastici in genere, compresi servizi e dipendenze;
6. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
7. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
8. dalla proprietà ed impiego di cani ed altri animali domestici;
9. a Terzi, provocati da animali, per i quali l'Amministrazione sia direttamente od indirettamente ritenuta responsabile;
10. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi ed altre strutture adibite a pubblici servizi;
11. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
12. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
13. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
14. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclomotori, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
15. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
16. dall'esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso), compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
17. dalla gestione di attività e/o servizi sociali ed assistenziali;
18. dall'esercizio di servizi di polizia provinciale, sorveglianza, anche con utilizzo di armi da fuoco;
19. dall'impiego di squadre di pronto intervento;
20. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
21. dai volontari della Protezione Civile, anche durante le necessarie operazioni di istruzione ed addestramento organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Provinciale. Sono considerati terzi tra loro gli stessi volontari, solo nel caso di lesioni gravi o gravissime così come definite all'art. 583 del Cod.Pen.

## 2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione

### L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Committenza auto**;
- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. Per gli allievi degli Istituti Professionali il limite viene ridotto al 14° anno d'età.
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento accidentale**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia, Danni da attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile**;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**;
- h) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Mense e punti ristoro**;

### L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- n) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Provinciale;
- o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
- p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- q) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

## 2.6 Rinuncia alla rivalsa

Premesso che la presente clausola non determina onere aggiuntivo a carico del Contraente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento di danni a terzi, per sinistri liquidati a termini di polizza – fatta eccezione per il caso di dolo e fermo restando l'analogo diritto spettante al Contraente – rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti degli amministratori, del Segretario/Direttore Generale, dei dirigenti e dei prestatori di

lavoro del Contraente nonché delle altre persone che prestano la loro opera per conto del Contraente medesimo quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: collaboratori in forma coordinata e continuativa o in forma occasionale, dipendenti di altra amministrazione distaccati presso il Contraente o con incarichi di supplenza, ogni altro soggetto rientrante nella disciplina del D.Lgs. n. 38/2000, borsisti, tirocinanti, volontari, partecipanti ad attività di formazione in genere, ove le menzionate persone siano ritenute responsabili del fatto dannoso, intendendosi le stesse equiparate all'Assicurato. Sono esclusi, in ogni caso, gli appaltatori, gli eventuali subappaltatori ed i loro dipendenti.

### **2.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, a mezzo raccomandata, telegramma, PEC o telefax, alla Società o al Broker incaricato entro 30 giorni dal momento in cui l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

### **2.8 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.

### **2.9 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:

- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l'importo liquidato
- la data del pagamento
- l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

### **2.10 Franchigia frontale**

Relativamente all'assicurazione RCT, per ogni sinistro è prevista l'applicazione di una franchigia di **Euro 5.000,00**, salvo i casi in cui le norme che regolano l'assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.

### **2.11 Elementi per il calcolo e la regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte ai prestatori di lavoro, con l'intesa che il detto

**Provincia di Verona - capitolato speciale dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e  
Prestatori di lavoro**

tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

**a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.**

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La Compagnia si impegna ad emettere la relativa appendice di regolazione premio entro 60 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi.

L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società;

**b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;

**c. Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato fornirà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

#### 3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo il 28 ottobre 2012.

##### La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
  - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
  - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per asbestosi, silicosi e H.I.V.

Il massimale indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e delle franchigie, rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

#### 3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 3.3 Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

#### 3.4 Responsabilità civile personale

##### a) Rc personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.

##### b) Rc personale degli amministratori e del segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell'Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

### **3.5 Danni da incendio**

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

### **3.6 Danni a veicoli sotto carico e scarico**

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.7 Danni ai veicoli in parcheggio**

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli a motore, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.8 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate**

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.9 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni:

- derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanza dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

Agli effetti della presente norma di assicurazione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

### **3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno**

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.11 Danni da furto**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale

estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.12 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)**

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

### **3.13 Danni da inquinamento accidentale**

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

Sono esclusi i rischi derivanti dall'esercizio di depuratori nonché di impianti incenerimento e di smaltimento rifiuti.

La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.14 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.15 Danni a condutture ed impianti sotterranei**

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.16 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti di segnalazione in genere, nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

### **3.17 Attività socialmente utili e di volontariato**

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.

La garanzia non vale per i danni ai beni immobili e strumentali utilizzati per le attività menzionate ed è esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività medica.

### **3.18 Danni a cose consegnate e non consegnate**

La garanzia comprende i danni dei quali il Contraente sia tenuto a rispondere nei confronti di utenti, clienti, visitatori e ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 r 1785 bis Cod. Civ. per

sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose, consegnate o non consegnate, portate nelle sedi del Contraente o in altre sedi ove si svolgono le attività e i servizi del Contraente stesso. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni cagionati da incendio. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e comunque con il massimo risarcimento di € 5.000,00 per ogni danneggiato, con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 200,00 per sinistro

### **3.19 Danni a cose depositate**

La garanzia comprende i danni dei quali il Contraente sia tenuto a rispondere verso utenti, clienti, visitatori e ospiti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere o presso il banco d'ingrasso delle sedi o dei luoghi ove si svolgono le attività del Contraente, che i suddetti sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal detector o altri impianti di rilevazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e comunque con il massimo risarcimento di € 5.000,00 per ogni danneggiato, con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 100,00 per sinistro.

### **3.20 Mense e punti ristoro**

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

### **3.21 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna**

L'assicurazione per i danni derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi, sono compresi in garanzia con le franchigie ed i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

### **3.22 Proprietà e Manutenzione, di parchi e giardini, di boschi – itinerari turistici**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato da:

- proprietà, gestione, manutenzione di parchi e giardini con piante anche di altro fusto;;
- proprietà, gestione, uso e manutenzione di malghe, pascoli e boschi;
- proprietà, gestione e manutenzione di sentieri, percorsi – piste ciclabili e itinerari ciclo-pedonali, itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico

### **3.23 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento**

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

### **3.24 R.C. personale distaccato**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

### **3.25 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore**

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.



**4. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO**

n.	condizione particolare	scoperto %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro)	massimo risarcimento (Euro)
2.1	Danno biologico (RCO)		2.500,00	i massimali di polizza RCO
2.10	Franchigia frontale RCT		5.000,00	
3.1	Malattie professionali			i massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi		2.500,00	300.000,00 per sinistro
3.5	Danni da incendio		vedasi franchigia frontale	500.000,00 per sinistro/anno
3.6	Danni a veicoli sotto carico e scarico		vedasi franchigia frontale	i massimali di polizza RCT
3.7	Danni a veicoli in parcheggio		250,00	i massimali di polizza RCT
3.8	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate		vedasi franchigia frontale	100.000,00 per sinistro e anno
3.10	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1.500,00	250.000,00 per sinistro e anno
3.11	Danni da furto		vedasi franchigia frontale	100.000,00 per sinistro e anno
3.13	Danni da inquinamento accidentale	10	1.500,00	250.000,00 per sinistro /anno
3.14	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		vedasi franchigia frontale	200.000,00 per sinistro e anno
3.15	Danni a condutture e impianti sotterranei		vedasi franchigia frontale	250.000,00 per sinistro e anno
3.18	Danni a cose consegnate e non consegnate		1.000,00	50.000,00 per sinistro, col limite di 5.000,00 per danneggiato
3.19	Cose depositate		1.000,00	50.000,00 per sinistro, col limite di 5.000,00 per danneggiato

Provincia di Verona - capitolato speciale dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e  
Prestatori di lavoro

3.21	<b>Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fognature:</b> <b>a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi</b> <b>b) non conseguenti a rotture a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi</b>		<b>a) 1.000,00</b>  <b>b) 10.000,00</b>	<b>a) i massimali di polizza RCT</b>  <b>b) 300.000,00 per sinistro e anno</b>
------	---	--	---	--

**5. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 1.4

Durata del contratto.

Art. 1.5

Recesso in caso di sinistro.

Art.1.7

Foro competente.

La Società

Il Contraente / Assicurato

-----

-----

**SCHEMA DI POLIZZA**

costituente parte integrante della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro n°.....

**Contraente:** **PROVINCIA DI VERONA**  
Via Santa Maria Antica, 1  
37121 - VERONA  
C.F. 00654810233

**durata del contratto:** **anni 3, con**  
**effetto dal:** **31.12.2013**  
**scadenza il:** **31.12.2016**  
**scadenza prima rata il:** **31.12.2014**

**Descrizione del rischio/attività esercitata**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento di tutte le attività e/o competenze, istituzionalmente previste o trasferite e da trasferire "ope legis" all'Amministrazione Provinciale, in modo diretto, indiretto, in forma mista, anche mediante la partecipazione ad Enti Società o Consorzi, o esercitate tramite volontariato. Compresa l'attività di esecuzione di costruzioni e manutenzioni eseguita in economia, sotto la direzione di incaricati dell'Amministrazione, di lavori e/o attività e/o servizi dati in esecuzione a terzi per i quali l'Amministrazione sia direttamente od indirettamente ritenuta responsabile. Compresa la proprietà e/o l'uso e/o custodia dei fabbricati, beni immobili e terreni (compresi alberi e vegetazione), nonché di strade, impianti, attrezzature e beni mobili in genere, a qualunque titolo e destinazione siano essi adibiti. La garanzia è pertanto operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dagli Organi dell'Ente, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Sono comprese altresì le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate e le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto.

Il tutto ovunque e comunque svolto, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo sia proprio che di terzi, nulla escluso né eccettuato direttamente, indirettamente e/o in concorso con altri.

**Massimali assicurati:**

**R.C.verso terzi (R.C.T.):** Euro 5.000.000,00 per sinistro  
Euro 5.000.000,00 per persona  
Euro 5.000.000,00 per cose

**R.C. verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** Euro 5.000.000,00 per sinistro  
Euro 2.500.000,00 per persona

Provincia di Verona - capitolato speciale dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e  
Prestatori di lavoro

**Calcolo del premio:**

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di retribuzioni/compensi di:

Euro 15.000.000,00 per tutto il personale.

Il tasso lordo da applicare è pari al .....%.

Pertanto il premio annuo lordo anticipato è pari a Euro..... (di cui Euro..... di oneri fiscali)